

# **Comune di OSSAGO LODIGIANO**

## **provincia di Lodi**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE E D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (PALESTRA COMUNALE)**

#### **PREMESSA**

1. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
2. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, delle società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
3. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo anche a titolo gratuito per la collettività.
4. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale

#### **TITOLO I**

##### **Art. 1 – Oggetto e finalità.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della palestra annessa agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 89 del D.Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.
2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso della palestra scolastica sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

##### **Art. 2 – Attività ammesse.**

1. La palestra scolastica è concessa esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
  - attività di avviamento e promozione dello sport;

- tornei amatoriali;
- campionati ed attività federali e di lega;
- attività motoria;
- ginnastica artistica e non;
- preparazione atletica;
- basket, pallavolo, ballo e danza;
- attività ricreative di aggregazione sociale purchè compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.

2. Sono ammesse attività con presenza di pubblico in osservanza alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza. In ogni caso il numero complessivo delle persone presenti nella struttura per tale manifestazione non potrà essere superiore a 99.

### **Art. 3 – Gestione dell'impianto sportivo.**

1. La palestra comunale può essere gestita dal Comune sia in forma diretta, "Gestione in economia", sia in forma indiretta, mediante concessione di gestione a terzi.
2. Nel caso in cui il Comune intenda avvalersi di quest'ultimo modulo organizzativo, in applicazione di quanto prevede e consente l'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, e la Legge Regionale 14 dicembre 2006 n. 27, la gestione è affidata, nell'ambito di una procedura pubblica di selezione, *in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata*".
3. Quando non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito della procedura pubblica di selezione, regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 2, si procederà all'affidamento della gestione ai sensi di quanto prevede e dispone l'articolo 2 comma 3, della L.R. n.27 / 2006.

### **Art. 4 – Norme generali sulla vigilanza e sul corretto uso dell'impianto.**

1. I concessionari d'uso e/o il gestore dell'impianto sono tenuti alla corretta utilizzazione dell'impianto e delle attrezzature ivi collocate nonchè al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. I concessionari d'uso e/o il gestore dell'impianto sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. I concessionari d'uso e/o il gestore dell'impianto hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ad essi assegnati.
4. La vigilanza ed il controllo sul corretto uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari d'uso e/o il gestore dell'impianto e non implica in alcun modo la responsabilità del Comune.
5. Per un uso corretto degli impianti i concessionari d'uso e/o il gestore dell'impianto devono inoltre osservare le sotto elencate regole:
  - Gli impianti devono essere utilizzati per le sole attività autorizzate nel provvedimento di concessione;
  - L'uso delle attrezzature specialistiche deve essere previamente concordato ed autorizzato;
  - Gli attrezzi di proprietà delle Società Sportive possono essere usati solo con l'autorizzazione delle stesse;

- L'accesso agli spogliatoi, all'infermeria e all'area di gioco è consentita solo alle persone direttamente impegnate nell'attività in corso. Il pubblico potrà accedere alla zona ad esso riservata, attraverso le specifiche entrate, solo in caso di gare o a seguito di specifica autorizzazione dei responsabili;
  - È consentito l'accesso all'area di utilizzo solo con abbigliamento e calzature idonei, da utilizzarsi unicamente a tale scopo;
  - Gli attrezzi utilizzati per la pratica sportiva alla fine della stessa dovranno essere riposti con cura nell'apposito magazzino;
  - All'interno degli spazi chiusi delle strutture sportive è assolutamente vietato fumare;
  - È vietato l'ingresso agli animali nell'impianto;
6. Ogni forma di pubblicità interna all'impianto sportivo, anche temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune che ne indicherà, attraverso il Servizio Tecnico Comunale, le modalità di installazione e rimozione.

## TITOLO II

### Modalità di gestione degli impianti

#### CAPO I

##### **Art. 5 – Concessione in uso per spazi e orari prestabiliti.**

1. La palestra è concessa in uso a società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopi di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a gruppi di persone per attività compatibili con quelle indicate nell'articolo 2.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi, oltre che in via ordinaria a chiunque ne faccia diretta richiesta, anche con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
  - Concessione in uso per il periodo di durata del corso
  - Concessione per uso straordinario

##### **Art. 6 – Individuazione di ulteriori soggetti per le concessioni in uso**

1. Il Comune, oltre che ai soggetti di cui all' articolo precedente, rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati:
  - Associazioni No Profit;
  - soggetti aventi finalità di lucro;

##### **Art. 7 – Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto.**

1. La concessione in uso di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dal comune.
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti degli utilizzatori ed in particolare dovrà essere responsabilità degli stessi la vigilanza e la custodia di persone e cose. Il mancato rispetto comporterà l'integrale rimborso dei danni provocati.

## **Art. 8 – Procedure per le concessioni in uso.**

1. I soggetti di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento richiedono l'uso dell'impianto sportivo comunale presentando istanza su apposito modulo disponibile presso il sito internet o gli uffici comunali.
2. I soggetti di cui all'art 5 del presente Regolamento devono allegare all'istanza di concessione documentazione attestante:
  - il riconoscimento ai fini sportivi o di pubblica utilità (statuto);
  - il possesso di un'adeguata copertura assicurativa RCT per l'attività sportiva effettuata;
  - la caratterizzazione di Società/Associazione Locale come specificato nella delibera delle tariffe a domanda individuale.

Qualora l'utilizzo della palestra venga richiesto da un gruppo di persone all'istanza di concessione, in luogo della documentazione attestante la copertura assicurativa RCT, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il gruppo nella quale si solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per i danni a cose e persone derivanti dall'attività sportiva che si intende effettuare nella struttura.

3. Il concessionario d'uso è tenuto a sottoscrivere per accettazione, entro 10 giorni dalla notifica positiva, la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
4. E' fatto obbligo al concessionario d'uso di comunicare sempre in forma scritta le iniziative (tornei, manifestazioni, calendari agonistici, ecc...) che intende svolgere nel periodo di durata della concessione.
5. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
6. Il competente Servizio provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte del concessionario.
7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al competente Servizio salvo l'applicazione di penali come stabilite nell'atto di concessione in uso.

## **CAPO II**

### **Art. 9 - Concessione in Uso: criteri per l'assegnazione degli spazi e Modalità di Concessione**

1. Ai fini della programmazione dell'uso degli spazi degli impianti e della conseguente assegnazione degli stessi, deve essere in primo luogo valutata da parte del competente Servizio, avvalendosi della collaborazione del Servizio Tecnico e sulla base delle risultanze del censimento eseguito, l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato a società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali considerate locali secondo l'accezione di cui all'art. 29.
3. Fatto salvo l'utilizzo prioritario, in orario scolastico, per l'attività didattica, a parità di condizioni l'ordine di assegnazione avverrà seguendo l'elenco di seguito riportato :
  - Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile;
  - Società o associazioni che svolgono attività per il settore anziani e portatori di

- handicap
  - Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
  - Società o Associazioni che presentano il maggior numero di partecipanti
  - Gruppo composto da soggetti privati.
4. Non potrà essere concesso l'uso dell'impianto a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
  5. Per ottenere in uso la palestra, gli interessati dovranno farne richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno al Responsabile del Servizio competente. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal legale rappresentante
  6. Il competente Servizio programma l'uso della palestra entro il 31 agosto di ciascun anno.

#### **Art. 10 - Concessione per Uso Straordinario**

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie dell'impianto sportivo comunale, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art.9, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo riservata ogni valutazione al Comune. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.

#### **Art. 11 - Modalità di utilizzo dell'Impianto**

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate.
2. Il mancato rispetto del Regolamento, della concessione d'uso o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio comporta la decadenza della concessione d'uso degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa del non corretto uso.
5. È consentito l'ingresso all'impianto solo a:
  - atleti od iscritti alle società o associazioni sportive autorizzate se accompagnati da un loro dirigente responsabile e/o un allenatore .
  - studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
  - Singoli cittadini se preventivamente autorizzati.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio del Comune ed alle persone espressamente autorizzate dal responsabile autorizzato all'uso a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. Il Comune non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive

direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.  
Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio competente. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

### **Art. 12 - Orari di utilizzo degli Impianti**

1. La palestra può essere utilizzata dal lunedì al sabato mattina, tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei mesi di luglio e agosto.
2. La palestra il sabato pomeriggio, la domenica ed i giorni festivi resta aperta solo nel caso di eventi straordinari o di specifiche manifestazioni preventivamente organizzate dal Comune.
3. Di norma, salvo richiesta autorizzata dal Comune, il termine orario di utilizzo è fissato alle ore 23,00, salvo il sabato mattina sino alle ore 13:00.
4. Di norma, salvo richiesta autorizzata dal Comune, l'inizio delle attività è fissato alle ore 16:30.

### **Art. 13 - Rispetto degli Impianti e delle Attrezzature**

1. I concessionari d'uso s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
  - Rispettare gli orari d'apertura, chiusura e avvicendamento;
  - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o di terzi;
  - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Sono altresì tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I concessionari d'uso si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o di terzi relativamente all'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità delle stesse.
4. Il Comune svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere al Comune, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune.

### **Art. 14 - Durata della Concessione in Uso dell'impianto.**

1. La concessione in uso della palestra agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.
3. La rinuncia alla concessione d'uso avrà validità dalla data di comunicazione al protocollo.

#### **Art. 15 - Concessione di Impianti Sportivi per manifestazioni non sportive**

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'adeguatezza della struttura e dell'attività sportiva programmata.

#### **Art. 16 - Modalità di pagamento**

1. Per l'uso orario della palestra è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto del Comune.
2. Le tariffe d'uso dell'impianto devono essere corrisposte dal richiedente entro 10 giorni dalla emissione della nota di addebito emessa dal Responsabile del servizio competente. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del competente Servizio deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto. Nel caso di utilizzo temporaneo dell'impianto il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data dell'utilizzo.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo dell'impianto.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause non imputabili alla volontà del richiedente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.

#### **Art. 17 - Sospensione delle Concessioni in Uso**

1. Il competente Servizio, in accordo con il Sindaco e/o suo delegato, può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso della palestra nel caso in cui ciò si renda necessario per sopravvenute inderogabili necessità del Comune, ovvero per lo svolgimento di particolari manifestazioni di qualunque genere (sportive e non), per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, con semplice comunicazione al concessionario data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività nello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del competente Servizio.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### **Art. 18 - Revoca delle Concessioni in Uso**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione d'uso, il Comune ha facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il competente Servizio, previa comunicazione al Sindaco e/o suo delegato, ha la facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
  - morosi del pagamento delle tariffe d'uso;
  - trasgressori delle norme del presente Regolamento;
  - trasgressori delle norme della concessione d'uso;
  - portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenza alla strutture degli impianti sportivi;
  - improprio utilizzo delle attrezzature, mancato rispetto degli orari assegnati, danni provocati alla struttura e/o attrezzature in dotazione, comportamento non idoneo del personale e degli atleti.

### CAPO III

#### **Art. 19 - Concessione in Gestione di Impianti senza rilevanza economica**

1. La gestione della palestra considerata, sulla base di quanto enunciato dalla L.R. n. 27/2006, impianto sportivo senza rilevanza economica è concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata che dimostrino una capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. La palestra si connota per le seguenti caratteristiche:
  - La rilevanza è prettamente sociale, in quanto costituisce centro di aggregazione e di socializzazione generalmente per un ambito territoriale ben definito;
  - Sono altresì centri di partecipazione soprattutto mediante l'associazionismo sportivo locale che diventa soggetto rappresentativo della comunità;
  - La pratica sportiva che in essi si svolge è prevalentemente amatoriale e dilettantistica;
3. Il Comune di Ossago Lodigiano gestisce tali impianti comunali mediante concessione di gestione a soggetti in grado di garantire i seguenti obiettivi:
  - Radicamento nel tessuto sociale dell'impianto sportivo;
  - Mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale;
  - Promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria contro la sedentarietà ed a favore dell'integrazione;
  - Promozione delle diverse forme di partecipazione.
4. In caso di associazioni sportive dilettantistiche il Comune verifica che lo statuto e l'atto costitutivo siano a norma con quanto previsto dall'art. 90 della Legge n.289 / 2002.

#### **Art. 20 - Condizioni di Gestione**

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe di accesso applicate sono stabilite dai competenti organi del Comune.
3. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, favorendo, a parità di condizioni, i soggetti in situazione di svantaggio fisico e/o sociale.



4. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e tutto ciò che è necessario per il corretto funzionamento ordinario degli impianti.
5. Sono introitate dal gestore/concessionario tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune.

### **Art. 21 - Convenzione per l'utilizzo dell'impianto**

1. La gestione della palestra, qualora non venga gestita in economia, è affidata mediante la stipula di una convenzione.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile di Servizio competente di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione.
3. L'affidamento è ispirato:
  - Alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto;
  - A garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;
  - Ad assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport.
4. La convenzione non potrà prescindere dai seguenti contenuti:
  - Oggetto della convenzione
  - Proprietà dell'impianto
  - Durata della convenzione
5. La durata della convenzione non potrà essere superiore ad anni tre ( 3 ). In nessun caso è previsto il tacito rinnovo. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per l'eventuale nuova concessione alla medesima.

### **Art. 22 - Uso e modalità della gestione**

1. L'impianto sportivo assegnato in concessione di gestione deve essere utilizzato per lo svolgimento di attività destinate al perseguimento delle finalità sociali e sportive del Concessionario.
2. Può essere consentito, altresì, l'utilizzo per l'organizzazione di attività non sportive, previo nulla osta del Comune.
3. Il Concessionario deve gestire l'impianto secondo le seguenti modalità, con piena responsabilità relativamente alla custodia, sorveglianza e coordinamento.
4. L'orario quotidiano di apertura e chiusura nonché il programma annuale di utilizzo devono essere previamente concordati con il Responsabile del Servizio competente, con l'intesa che il Concessionario non può mettere in atto procedure che determinino una selezione dell'utenza.
5. Le tariffe orarie applicate per l'utilizzo dell'impianto sono stabilite dall'Amministrazione.
6. La Convenzione deve prevedere il diritto per il Comune di disporre gratuitamente dell'impianto per un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno per lo svolgimento di manifestazioni che il Comune stesso intenda organizzare direttamente o con Enti, Società, Federazioni.
7. Per i succitati giorni il Concessionario dovrà comunque garantire, a proprie cure e spese, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dell'impianto (custodia, vigilanza, conduzione degli impianti ecc.).
8. I funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale e il Sindaco o suo delegato devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e sorveglianza.
9. Il Concessionario per lo svolgimento dell'attività sportiva ed non sportiva può avvalersi di personale proprio, di terzi, nonché di personale impegnato a titolo di volontariato, previa comunicazione al Comune, assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità.

10. Nella Convenzione deve essere definito il monte ore di utilizzo riservato al Concessionario per allenamenti, per la disputa di partite o per l'organizzazione di iniziative sportive ed extrasportive
11. Sono a carico del Concessionario sia le spese di manutenzione ordinaria, svolta "a regola d'arte", che quelle relative alla copertura assicurativa per responsabilità civile.
12. Rimangono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria comprendenti anche le opere di adeguamento alle norme vigenti o che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.
13. Eventuali cartelloni pubblicitari, da posizionare negli appositi spazi individuati dall'Amministrazione, devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina del canone sulle iniziative pubblicitarie.
14. Sono a carico del Concessionario o di chi ne richiede l'installazione, il canone per la pubblicità, se dovuto, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Al termine del periodo di esposizione i cartelloni pubblicitari devono essere rimossi dal beneficiario.
15. La custodia è a carico del Concessionario.
16. Come previsto dall'art. 3, comma 66, della Legge 28/12/1995 n. 549 gli impianti sportivi pubblici possono essere concessi a società o associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o agli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, applicando un canone di gestione ricognitorio .
17. A titolo di concorso nelle spese di gestione dell'impianto il Comune corrisponderà al Concessionario un contributo annuo da calcolarsi tenuto conto di:
  - Introiti di terzi e del Concessionario (tariffe di utilizzo)
  - Spese operative (utenze)
  - Costo del servizio del Concessionario
  - Spese vive documentabiliIl suddetto contributo verrà erogato in n. 4 rate annue ( tre in forma anticipata e la quarta a conguaglio).
18. E' fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte l'impianto.
19. Il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale:
  - un piano delle pulizie
  - un piano delle manutenzioni
  - un rendiconto gestionale e contabile trimestrale con modalità concordate con il Comune.
20. Il Concessionario non può sospendere l'attività se non per cause di forza maggiore non imputabili a se stesso.
21. Il Comune, compatibilmente con l'attività già programmata dal Concessionario e comunque con preavviso di 90 giorni, potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e migliore che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione, sia di tali opere sia di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza e non rinviabili, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario fatta eccezione per la sola copertura delle spese relative alle utenze.
22. In caso di scioglimento del Concessionario, la concessione di gestione si intende revocata.

### **Art. 23 - Manutenzione Ordinaria**

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione

- ordinaria degli impianti e strutture concessi in gestione.
2. Il Concessionario deve attenersi a tutta la normativa in vigore in materia di sicurezza ( Testo Unico in Materia di Sicurezza sul lavoro- Disposizioni relative alla manutenzione degli impianti )
  3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizione di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

#### **Art. 24- Manutenzione Straordinaria**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese a tutte le opere di manutenzione straordinaria.

#### **Art. 25 - Personale adibito all'Impianto Sportivo**

1. Il Concessionario per lo svolgimento della sua attività può avvalersi di proprio personale dipendente, di volontari o di personale esterno, purché comunque tutti in regola con le normative vigenti in merito .
2. Il Concessionario deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevare il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.
4. L'elenco del personale utilizzato nella gestione deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 26 - Manifestazioni al pubblico**

1. Resta a totale carico del Concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni di legge.
2. Il concessionario risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno a persone o cose da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

## TITOLO III

### Disposizioni finali

#### **Art. 27 - Uso gratuito degli Impianti**

1. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita.
2. Il Responsabile di servizio competente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo dei beneficiari.

#### **Art. 28 - Tariffe per l'uso dell'impianto sportivo.**

1. Per l'uso dell'impianto sportivo comunale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta comunale tenendo conto delle finalità del servizio e dell'entità dei costi di gestione.
2. Nella determinazione delle tariffe, individuate nella delibera delle tariffe a domanda individuale, sono effettuate differenziazioni sulla base di parametri oggettivi e/o funzionali quali:
  - tipologia dell'attività sportiva svolta a favore della cittadinanza in relazione al suo impatto sociale ed economico;
  - distinzione tra soggetti concessionari d'uso locali o esterni:
    - locali: quei soggetti che abbiano sede operativa o legale nel territorio di Ossago Lodigiano o se privati la residenza nel territorio comunale. Ai concessionari locali sono altresì assimilati le società o associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), gli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, purchè abbiano sino a 10 iscritti residenti nel comune di Ossago Lodigiano.
    - esterni: quei soggetti che non presentano le sopra citate caratteristiche.
3. Possono altresì essere previste tariffe "agevolate" per iniziative e/o manifestazioni svolte con il "patrocinio" del Comune aventi particolare e pregnante "valenza sociale".

#### **Art. 29 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quelle civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti.

### **Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa, fatta salva la facoltà per il Consiglio Comunale di stabilire una data diversa .

